

Regione Sicilia

COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 del 21/03/2025

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 - APPROVAZIONE

L'anno DUEMILAVENTICINQUE, il giorno VENTUNO del mese di MARZO alle ore 09:30 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. in seduta Pubblica Ordinaria di 1ª prosecuzione.

Dall'appello nominale risultano presenti:

Nome	Carica politica	Presente/Assente
TOSETTO MARIO	Presidente	Presente
CALANDRA DARIO	Vice Presidente	Presente
GIUNTA PAOLA	Consigliere Anziano	Presente
BANNO' SALVATORE	Consigliere	Presente
TOSETTO AMBRA	Consigliere	Presente
MURATORE CONCETTA	Consigliere	Presente
BANNO' LAURA GIUSEPPINA	Consigliere	Presente
LA PORTA ANGELO	Consigliere	Presente
BERTINI GIUSEPPE	Consigliere	Presente
BANNO' SEBASTIANA	Consigliere	Assente
DI PASQUA ANGELO	Consigliere	Assente
PORTO ANTONINO ROSARIO	Consigliere	Assente

Assegnati numero 9 . Fra gli assenti sono giustificati (ART. 173 O.R.E.L.) i signori consiglieri.

Presenti n. 9 assenti n. 3

Risultano che gli intervenuto sono in numero legale

Presiede AVV. MARIO TOSETTO, nella sua qualità di Presidente

Partecipa il Segretario Generale DOTT. FILIPPO ENSABELLA.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1 comma 1° - lett. i - L. R. 48/1991 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n, 10 del 21/03/2025 Pagina 1 di 8

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 151, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. – TUEL, gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

VISTO il comma 3, 1° periodo dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. – TUEL che stabilisce che "L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze";

VISTA la nota di ANCI/UPI del 20 novembre 2023, con la quale si chiedeva una proroga dei termini di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 degli enti locali in quanto "... il Disegno di Legge di Bilancio 2025 prevede accantonamenti obbligatori a carico degli Enti locali, in aggiunta ai tagli già disposti lo scorso anno, nonché benefici derivanti dall'introduzione di finanziamenti statali aggiuntivi al Fondo di solidarietà comunale e al Fondo sperimentale di riequilibrio per le Città metropolitane e per le Province. Il riparto di tali dispositivi è previsto dal mese di gennaio 2025...";

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 2 del 3 gennaio 2025, che ha differito al 28 febbraio 2025 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 degli enti locali;

VISTO il paragrafo 9.3.6 dell'allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, come modificato da ultimo dal D.M. 25 luglio 2023, che prevede che "Il rinvio dei termini di approvazione del bilancio disposto con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL, anche se determinato da motivazioni di natura generale, è adottato dagli enti locali effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini, per le motivazioni addotte nei decreti ministeriali. Pertanto, per gli enti locali non interessati alle motivazioni addotte nei decreti ministeriali, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio non comporta la sospensione del termine di approvazione del bilancio di previsione descritto nei paragrafi precedenti, e il processo di bilancio prosegue al fine di garantirne la conclusione entro il 31 dicembre. Anche in caso di autorizzazione legislativa all'esercizio provvisorio, gli enti locali valutano l'effettiva necessità di rinviare l'approvazione del bilancio di previsione.";

VISTA la Faq di Arconet n. 54 del 28 dicembre 2023 nella quale si spiega che "...gli enti che intendono avvalersi del rinvio del termine di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 possono indicare le motivazioni che non hanno consentito l'approvazione del bilancio nei termini, individuate tra quelle previste nel DM del 22 dicembre 2023, nella deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione.";

VISTA la domanda preliminare 1.2 del questionario della Corte dei conti al bilancio di previsione 2024/2026, approvato con la deliberazione n. 7/SEZAUT/2024/INPR, con la quale si chiede se l'Ente, nella deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione, ha fornito le dovute motivazioni, tra quelle individuate nel decreto ministeriale di rinvio del termine di approvazione del bilancio di previsione, che non

hanno consentito l'approvazione dello stesso, entro il 31 dicembre;

RILEVATO quindi che non è richiesta una specifica delibera consiliare di autorizzazione dell'esercizio provvisorio, fino al 28 febbraio 2025, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027;

CONSIDERATO che non è stato possibile approvare il bilancio di previsione 2025/2027 nei termini di cui al comma 1 dell'art. 151 del TUEL ovvero entro il 31 dicembre 2024, stante la necessità di avere un quadro finanziario più certo a seguito dell'approvazione della manovra economica 2025, in considerazione delle importanti novità in essa contenute, con particolare riferimento al nuovo contributo alla finanza pubblica a carico di comuni, province e città metropolitane e all'introduzione di finanziamenti statali aggiuntivi;

DATO ATTO che:

 con apposita deliberazione di C.C. n. 09 del 21.03.2025 su proposta della Giunta comunale è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP);

VISTO lo schema di bilancio di previsione 2025-2027 redatto secondo i modelli previsti nell'allegato n. 9 al <u>D. Lgs. 118/2011</u>, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 20.02.2025;

VISTA la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art. 11 del <u>D.Lgs. 118/2011</u> e dal paragrafo 9.11 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio;

VISTO:

- il programma triennale dei lavori pubblici il programma biennale degli acquisti di beni e servizi;
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma 1, <u>D.L. n. 112/08</u>, conv. in legge 133/2008);

RICHIAMATO l'articolo 1 comma 639 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014), così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a), Legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo cui l'imposta unica comunale (IUC) si compone di una componente patrimoniale costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa Rifiuti (TARI);

VISTI:

- il comma 738 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, secondo cui "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783";
- il comma 780 dell'articolo 1 della <u>Legge n. 160/2019</u>, secondo cui "A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del <u>decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23</u>; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del <u>decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201</u>, convertito, con modificazioni,

dalla <u>legge 22 dicembre 2011, n. 214</u>; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della <u>legge 27 dicembre 2013, n. 147</u>, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge";

VISTI:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 19.12.2024, con la quale l'ente ha provveduto a stabilire/ le aliquote e le detrazioni per l'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2025;
- la delibera di Giunta Comunale n. 115 del 03.12.2024 e s.m, con cui sono state definite le tariffe e i tassi di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale per l'anno 2024;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 19.12.2024, con la quale l'ente ha provveduto a stabilire le aliquote per l'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2025;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 15.05.2024, che ha approvato il rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2023;
- l'allegata tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al D.M. 4 agosto 2023, dal quale si evidenzia che l'ente non è strutturalmente deficitario;
- la delibera della Giunta Comunale n. 101 del 27.11.2024, con la quale si è provveduto a destinare la parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del Codice della strada ai sensi dell'articolo 208 del Codice della strada;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 19.12.2024, con la quale sono state verificate la quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi n. 167/1962, n. 865/1971 e n. 457/1978 che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie, stabilendone il prezzo di cessione;

RICHIAMATO l'art. 9 della <u>Legge n. 243/2012</u>, come modificato dalla <u>Legge 164/2016</u>, che prevede l'obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali;

PRECISATO che lo schema di bilancio annuale e gli altri documenti contabili allo stesso allegati sono stati redatti osservando i principi e le norme stabiliti dall'ordinamento finanziario e contabile e tenendo conto delle disposizioni vigenti;

PRESO ATTO che in conformità a quanto dispone l'art. 49 del <u>D.Lgs. n. 267/2000</u>, sono stati espressi parere tecnici favorevole in merito alla presente proposta di deliberazione dai parte dei responsabili di settore e parere contabile favorevole da parte del responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente;

VISTO lo Statuto dell'Ente; VISTO il vigente regolamento di contabilità;

Ciò premesso:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO introduce l'argomento posto all'o.d.g. e subito dopo autorizza i Consiglieri ad intervenire.

IL SINDACO relaziona la proposta e specifica che il bilancio non si limita a contenere le sole spese obbligatorie, contenendo anche una programmazione su vari fronti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO sostiene che il Bilancio contiene delle scelte politiche su tanti settori che meritano il suo apprezzamento e quindi, dà il suo voto positivo. Si sofferma sulla relazione del Revisore dei Conti in merito alla critiche mosse nei confronti dei progetti del PNRR ritenendoli non in linea. Invita l'Assessore La Porta a vigilare sull'operato dell'Ufficio Tecnico onde evitare che vengano vanificati gli sforzi fatti.

LA PORTA ANGELO (Assessore ai Lavori Pubblici) chiarisce che il tecnico del PNRR da quando ha preso servizio ha rivisto tutto l'iter che finalmente a breve consentirà di fare partire i i progetti.

MURATORE CONCETTA (Capogruppo Maggioranza) dichiara che il gruppo di maggioranza vota a favore della proposta.

BERTINI GIUSEPPE (Gruppo Minoranza) dichiara di astenersi dalla votazione del presente punto all'o.d.g.

Consiglieri presenti n. 09, votanti n. 08, voti favorevoli n. 08, astenuti n. 01 (Bertini G.) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1.Di prendere atto delle motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate ed approvate, che non hanno consentito l'approvazione del bilancio 2025/2027 entro il 31/12/2024, e che rientrano tra quelle contenute nel decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2024 di proroga del termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027, la cui sussistenza autorizza l'esercizio provvisorio 2025 ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. TUEL;
- 2.Di approvare il Bilancio di previsione finanziario relativo al periodo triennale 2025-202, allegato alla presente proposta di deliberazione;
- 3. Di approvare i relativi allegati contabili redatti secondo i modelli ministeriali di all'allegato 9 richiamato dall'art. 11, comma 1, lett. a), del <u>D.Lgs. 118/2011</u>, come da ultimo modificato dal <u>D.Lgs. n. 126/2014</u>;
- 4.Di dare atto che al bilancio di previsione sono allegati:
- -la delibera di Giunta Comunale n. 115 del 03.12.2024 e s.m., con cui sono state definite le tariffe e i tassi di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale per l'anno 2025;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 19.12.2024, con la quale l'ente ha provveduto a stabilire le aliquote per l'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2025;
- -la delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 19.12.2024, con la quale l'ente ha provveduto a le aliquote e le detrazioni per l'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2025;
- -la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 15.05.2024, che ha approvato il rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2023 ;
- -l'allegata tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al D.M. 4 agosto 2023, dal quale si evidenzia che l'ente non è strutturalmente deficitario);

- -la delibera della *Giunta Comunale n. 101 del 27.11.2024 con la quale si è provveduto a* destinare la parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del <u>Codice della strada</u> ai sensi dell'articolo 208 del <u>Codice della strada</u>;
- -la delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 19.12.2024, con la quale sono state verificate la quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi n. 167/1962, n. 865/1971 e n. 457/1978 che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie, stabilendone il prezzo di cessione;
- -il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'art. 58, comma 1 <u>D.L. n. 112/08</u>, conv. in <u>legge 133/2008</u> comunque ricompreso nel Documento Unico di programmazione;
- 5. Di prendere atto del rispetto dell'obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali così come previsto dall'art. 9, comma 1, della Legge n. 243/2012;
- 6.Di dare atto che il Bilancio di Previsione 2025-2027 è deliberato in pareggio finanziario complessivo così come previsto dall'art. 162, comma 6, del <u>D.Lgs. n. 267/2000</u>;

Successivamente il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO mette ai voti l'immediata esecutività della superiore delibera, al fine di consentire all'amministrazione di potere prontamente operare: Consiglieri presenti n. 09, votanti n. 08, voti favorevoli n. 08, astenuti n. 01 (Bertini G.) espressi per alzata di mano;

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della vigente normativa.

Successivamente il PRESIDENTE dà lettura di una nota dei tre Consiglieri Comunali di minoranza con la quale chiedono il rinvio dei punti dal n. 06 al n. 10 i quali, tra l'altro, non possono essere trattati poiché i Consiglieri assenti sono anche gli interroganti. Precisa che sul punto n. 12 il Dirigente scolastico ha chiesto un rinvio per l'assenza dei ragazzi.

MURATORE CONCETTA (Capogruppo Maggioranza) chiede il rinvio anche del punto 11) per l'assenza dei Consiglieri di minoranza.

A questo punto, il PRESIDENTE propone il rinvio dei punti dal n. 06 al n. 14 dell'o.d.g.

La proposta testè formunalta vine messa ai voti ed approvata per alzata di mano dei n. 09 Consiglieri presenti e votanti.

Indi, Il PRESIDENTE scioglie la seduta alle ore 11,33.

PARERE TECNICO

Il responsabile del Settore interessato ha espresso FAVOREVOLE circa la regolarità tecnica.

RAG GIUSEPPE RONDINELLA

PARERE TECNICO

Il responsabile del Settore interessato ha espresso FAVOREVOLE circa la regolarità tecnica.

DOTT.SSA MARIA RUFFETTO

PARERE TECNICO

Il responsabile del Settore interessato ha espresso FAVOREVOLE circa la regolarità tecnica.

FILIPPO VICINO

PARERE CONTABILE

Il responsabile di Ragioneria ha espresso parere FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità contabile .

RAG GIUSEPPE RONDINELLA

amministrativo degli enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

II Segretario Generale DOTT. FILIPPO ENSABELLA II Presidente AVV. MARIO TOSETTO **II Consigliere anziano** PROF.SSA PAOLA GIUNTA